

Bruxelles, 13 luglio 2017  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2017/0156 (NLE)**

---

---

**11275/17  
ADD 1**

**NT 4  
AGRI 404**

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	11 luglio 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 374 final - Annex 1
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del Consiglio di associazione UE-Turchia con riguardo alla modifica del protocollo 2 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 374 final - Annex 1.

---

All.: COM(2017) 374 final - Annex 1

Bruxelles, 11.7.2017  
COM(2017) 374 final

ANNEX 1

**ALLEGATO**

**della**

**proposta di**

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del Consiglio di associazione UE-Turchia con riguardo alla modifica del protocollo 2 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli**

## ALLEGATO

### **Progetto di DECISIONE N. .... DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TURCHIA**

**del ....**

**che modifica il protocollo 2 della decisione n. 1/98 relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli**

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TURCHIA,

visto l'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia<sup>1</sup>,

visti il protocollo addizionale e il protocollo finanziario, firmati il 23 novembre 1970, allegati all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, e relativo ai provvedimenti da prendere per la loro entrata in vigore<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 35,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 1/98 del Consiglio d'associazione CE-Turchia<sup>3</sup> stabilisce il regime preferenziale applicabile agli scambi di prodotti agricoli tra l'Unione e la Turchia. Il protocollo 2 di tale decisione contiene disposizioni dettagliate relative al regime preferenziale applicabile all'importazione in Turchia di prodotti agricoli originari dell'Unione, compreso un regime preferenziale per l'importazione di carni bovine congelate.
- (2) L'Unione e la Turchia si sono consultate e hanno convenuto di modificare il regime preferenziale applicabile all'importazione in Turchia di carni bovine originarie dell'Unione per estendere il campo di applicazione dell'attuale contingente tariffario, stabilito nell'allegato del protocollo 2 della decisione n. 1/98, alle carni bovine fresche e refrigerate.
- (3) Il protocollo 2 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

DECIDE:

#### *Articolo 1*

L'allegato del protocollo 2 della decisione n. 1/98 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

---

<sup>1</sup> GU 217 del 29.12.1964, pag. 3687.

<sup>2</sup> GU L 293 del 29.12.1972, pag. 3.

<sup>3</sup> Decisione n. 1/98 del Consiglio d'associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (98/223/CE) (GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1).

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a...,

*Per il Consiglio di associazione UE-Turchia  
Il presidente*

ALLEGATO

Le voci di cui al codice NC 0202 20 dell'allegato al protocollo 2 della decisione n. 1/98 sono sostituite dalle seguenti:

<b>"Codice NC</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Riduzione del dazio NPF (%)</b>	<b>Contingente tariffario (peso netto in tonnellate)</b>
0201 20, 0202 20	Altri pezzi di carni bovine, non disossati, freschi o refrigerati, o congelati	riduzione del 50% con un dazio massimo del 30%	5 000
0201 20, 0202 20	Altri pezzi di carni bovine, non disossati, freschi o refrigerati, o congelati	riduzione del 30% con un dazio massimo del 43%	14 100"